



LA FARSA

Gian Domenico Caiazza

Corro volentieri il rischio di scivolare in una sorta di retorica anche un po' demagogica, ma mi è difficile non sottolineare come il decreto-legge sicurezza - improvvisa trasfigurazione dell'originario DDL in nome di imperscrutabili ragioni di "necessità ed urgenza" - irrompe con squilli di tromba e grida di soddisfazione, sullo sfondo di due tremende vicende criminali. Una è di questi giorni: tre morti e qualche ferito a seguito di una sparatoria innescata, a Palermo, da motivi talmente futili da risultare quasi incomprensibili (forse una manovra automobilistica un po' azzardata). L'altra è di oltre un anno fa, ma è pure cronaca di questi giorni per la pronuncia della sentenza di condanna del giovane omicida (minorenne), anche in quel caso per motivi futillissimi (gli sarebbero state involontariamente calpestate le preziose sneaker bianche nuove nuove). Entrambi gli episodi sono avvenuti in strade gremite di gente, animate solo dalla voglia di passare una bella serata con gli amici. Due vicende tremende, che ci parlano di giovanissimi ragazzi che girano armati, e che quelle armi non vedono l'ora di usarle, possibilmente *en plein air*. Sono vicende che hanno a che fare (non con il degrado e la emarginazione sociale ma) con la "sicurezza"? Beh, se questo è il piano del ragionamento, certamente. E hanno qualcosa a che fare con il decreto sicurezza? Nemmeno di striscio. Perché in questo decreto gli obiettivi sono quelli coltivati nella bolla social, nell'incessante ribollire rabbioso e scomposto che la anima e la tiene in vita: borseggiatrici incinte, accattoni molesti, detenuti con eventuali intenzioni rivoltose ancorché non-violente, migranti irregolari che si materializzano minacciosi in stazioni ferroviarie e della metro o in zone limitrofe, petulanti manifestanti che bloccano il traffico o imbrattano opere d'arte. Questi sono i *trend topic*, dunque questa è l'urgenza.

Vi invito a riflettere: quelle due tremende vicende omicidarie vengono certamente commentate sui social, ma presto scompaiono dal flusso emotivo. Non riescono a sollecitare polemiche, non innescano tormentoni. Provate ad immaginare se i protagonisti, invece che essere giovanissimi ragazzi siciliani o campani, fossero stati immigrati irregolari; o se le sparatorie fossero state innescate da un borseggio in metropolitana: non staremmo parlando d'altro da giorni, fiumi di rabbia e di odio, e benzina per tutti i decreti sicurezza di questo mondo. Non ho strumenti di analisi sufficienti per valutare in modo serio queste dinamiche sociali: ma so per certo che lo scandalo è della politica, che insegue pateticamente ed irresponsabilmente queste pulsioni, queste reazioni senza equilibrio, queste isterie collettive, dando ad esse in pasto aggravanti, iperboli punitive, cervelotiche nuove figure di reato, tutto materiale pernicioso per la tenuta dei principi cardine di uno Stato di diritto, quanto penosamente inutili. Tutti comprendiamo perfettamente che la sacrosanta esigenza delle persone di poter camminare per le strade delle proprie città sentendosi protetti e sicuri, meriterebbe risposte ben più serie che grottesche aggravanti a pioggia e accanimenti su "tipi d'autore" (la borseggiatrice rom, lo straniero irregolare, il detenuto rivoltoso, il manifestante che blocca il traffico). La sicurezza presuppone controllo del territorio, presenza efficace e diffusa delle forze dello Stato a ciò deputate, adeguato addestramento, efficaci strumenti tecnologici in dotazione.

La risposta alla richiesta di sicurezza da parte dei cittadini è un atto doveroso per lo Stato, a maggior ragione nelle zone o nei contesti di forte degrado sociale. Ma il grottesco caravanserraglio di aggravanti ed incrementi di pena squadernati in questo decreto-legge, nel cinico inseguimento del consenso social, è - a quel dichiarato fine - peggio che inutile: è una indecorosa farsa. Ecco di cosa si occupa PQM questa settimana. Buona lettura!



L'INGANNO SECURITARIO

Non una sola delle norme introdotte addirittura in via di urgenza dal "decreto sicurezza" avrà a che fare con la sicurezza dei cittadini

L'intervista

IN NOME DELLA COSTITUZIONE PARLA VITTORIO MANES

Eriberto Rosso

Lo hanno fatto davvero. Come efficacemente sottolineato nella delibera di astensione della Unione delle Camere Penali, "peggio del disegno di legge sicurezza c'è solo il decreto sicurezza". Delle nuove norme appena entrate in vigore parliamo con il Prof. Vittorio Manes, ordinario di diritto penale nell'Università di Bologna e Direttore della rivista Diritto di difesa. Analizziamo con lui le ragioni di contrasto con il dettato costituzionale dei nuovi reati e la necessità della denuncia e dell'iniziativa dell'intera comunità dei giuristi. **Il recente susseguirsi di leggi "simboliche" che criminalizzano condizioni di disagio, l'immigrazione, forme di dissenso in nome di un'idea autoritaria dei rapporti sociali è qualche cosa di più del giustizialismo che abbiamo conosciuto in questi anni. Siamo di fronte a un nuovo e più aggressivo panpenalismo che conosce solo il carcere come sanzione?**

Segue a pag. II

Libertà vs sicurezza

LA PROTESTA E L'IMPEGNO DEI PENALISTI ITALIANI

Francesco Petrelli

"Peggio del Disegno di Legge sicurezza c'è solo il Decreto Legge sicurezza". Così l'Unione ha inteso intitolare la Manifestazione nazionale che si terrà a Roma a Piazza SS. Apostoli il 7 mattina, a conclusione di tre giorni di astensione dalle udienze. Quel titolo sta a significare che nel riprodurre con il Decreto Legge le medesime norme, contrarie ai principi della Costituzione e del diritto penale liberale, che erano all'esame del Senato, si sono anche volute ignorare le regole fondamentali della decretazione di urgenza. Si sono così sottratte al confronto ed alla discussione parlamentare quelle norme, fingendo la sussistenza di una condizione di necessità e di urgenza che evidentemente era del tutto assente, come dimostra il fatto che le stesse erano state oggetto della presentazione di un ordinario disegno di legge.

Segue a pag. III

L'appello

ANCHE LA CHIESA SI SCHIERI CONTRO QUESTO SCONCIO

Vincenzo Russo

In questi giorni, sotto uno studiato silenzio, si sta consumando qualcosa che mina alla base l'identità stessa della persona umana, fondata sulla libera e dignitosa sua esistenza. Mi riferisco all'entrata in vigore del D.L. n. 48 dell'11 aprile 2025, comunemente denominato Decreto Sicurezza, che, di fatto, impone una prassi nella quale il dissenso e la manifestazione del proprio pensiero sono gravemente compromessi. Intorno a noi cresce il disagio: il lavoro è sempre più povero e precario, le risorse in favore dello stato sociale sono sempre meno, le disuguaglianze economiche e sociali aumentano insieme alla povertà, sia assoluta che relativa. I giovani sono tra i soggetti più colpiti e vulnerabili, con un impatto che, unito all'inverno demografico, è destinato a determinare tristi prospettive per il futuro del nostro Paese.

Segue a pag. IV

L'INTERVISTA

Contro il decreto Sicurezza in nome della Costituzione, parla Vittorio Manes

Eriberto Rosso*

SEGUE DALLA PRIMA

Vino vecchio in otri nuove, direi, con qualche non trascurabile variante peggiore. Il nuovo menù politico-criminale propone ricette della tradizione rivisitate in salsa autoritaria, con un più generoso dosaggio degli ingredienti di sempre, e con una spolverata di diritto di polizia: basti pensare alla generosa espansione delle tutele penali per gli agenti di pubblica sicurezza, cui si consente anche di portare armi senza licenza, quando non sono in servizio, o all'estensione della liceità per operazioni sotto copertura dei servizi di sicurezza. Più in generale, dopo aver introdotto 48 nuovi reati in 2 anni, con una media di 2 nuovi reati al mese, ora si propone – dietro il *passpartout* della “sicurezza pubblica” – un “pacchetto” di 14 nuovi reati, e si inaspriscono le pene per 9 fattispecie già esistenti: dimenticando che “più diritto penale”, o “più carcere”, non equivale a “più sicurezza”, oltre al fatto che le statistiche non segnalano affatto particolari esigenze di sicurezza da controbattere. E già questo dovrebbe anche rendere evidente la mancanza di presupposti per la decretazione d'urgenza, che evidentemente annichilisce la dialettica maggioranza-minoranza e il ruolo del Parlamento, e che soprattutto in materia penale dovrebbe avere uno spazio limitatissimo, in chiave di ancor più stringente eccezionalità.

Come si spiega questa incessante corsa della politica al diritto penale? E che effetti ha sugli equilibri dello Stato di diritto?

È una corsa evidentemente illusoria, ingannevole e avulsa da ogni razionalità: oggi come

ieri si continua a scommettere, con falsa ingenuità e chiare finalità politico-elettorali, sul diritto penale come panacea di tutti i mali, e sedativo “veloce e frugale” di ogni irritazione sociale, quasi che l'*overdose* punitiva fosse un rimedio efficace e a costo-zero. Ed invece non ha alcuna particolare efficacia, ed ha costi sociali altissimi: costi che si misurano, anzitutto, sul perimetro delle nostre libertà e dello Stato di diritto, che si restringe ad ogni nuova iniezione di penalità, restrizione che qui risulta particolarmente evidente a fronte di reati che comprimono libertà di riunione e libertà di espressione e anche il mero dissenso, criminalizzando sit-in e blocchi stradali, e persino la resistenza passiva in carcere. E costi che si misurano sui tassi di carcerizzazione, perché l'effetto di questa *overdose* punitiva avrà certamente ricadute in termini di ulteriore aumento della popolazione dei detenuti. Un assurdo, se solo si pensa che politiche penali ragionevoli dovrebbero andare in direzione ostinatamente contraria. Siamo tornati ai livelli precedenti alla sentenza Torreggiani, nella quale la Corte EDU, come noto, condannò l'Italia per la insostenibile situazione di sovraffollamento delle nostre carceri, dove la detenzione equivale di fatto ad un trattamento inumano e degradante. Abbiamo tassi medi di *overcrowding* del 130%, con punte molto superiori in taluni penitenziari. E questo stato di emergenza è testimoniato, drammaticamente, dal numero di suicidi: dopo il tristissimo record di 90 suicidi dello scorso anno, nei primi tre mesi del 2025 vi sono stati già 22 suicidi, con un *trend* che rischia di eguagliare, se non superare, l'anno passato.

Proprio la devastante condizione del carcere, non solo per il sovraffollamento, la tragedia dei suicidi, i continui ostacoli posti alla piena attuazione dell'art. 27 della Costituzione, sono il segno del salto di qualità di questa nuova strategia.

Giovanni Fiandaca, in una sua recente riflessione, ha esortato anche i professori ad essere protagonisti della denuncia contro una politica penale contraria ai principi costituzionali. Qual è l'impegno concreto dell'Accademia?

Il carcere è un problema immane, e bisognerebbe seriamente ripensare il senso della pena detentiva nel XXI secolo, che solo si può affrontare cercando sempre alternative rispetto al comodo rimedio della segregazione del singolo in una qualche discarica sociale, e cercando sempre di andare “*Oltre la vendetta*”, per riprendere il titolo di un fortunato saggio di Marcello Bortolato ed Edoardo Vigna. Dovremmo chiederci se davvero questa *overdose* punitiva e questa carcerizzazione di massa rispettino i valori della Costituzione, e anche solo la ragionevolezza. Ovviamente no: non solo il principio rieducativo è fortemente compromesso, visto che voler rieducare una persona in carcere – tanto più nelle attuali assurde condizioni in cui versano le carceri italiane – è come voler insegnare a un individuo a nuotare fuori dall'acqua. Ma è lo stesso principio di umanità della pena – un fondamentale principio di civiltà del diritto che affonda le sue radici nella dignità della persona – ad essere ormai sistematicamente calpestato e dimenticato: né è prova anche la norma che in questo decreto trasforma da obbligatorio a facoltativo il rinvio della esecuzione della pena detentiva per le madri puerpere o con prole inferiore a tre anni, assoggettando assurdamente i soggetti più vulnerabili agli “effetti collaterali” di una colpa che non hanno commesso. Invocando come presunta legittimazione la parola magica “sicurezza”, con la pena ed il carcere si vorrebbe esibire un intervento muscolare dello Stato, evocare l'idea di uno “Stato forte” e interventista, ma dietro a questa maschera si nascondono tutte le debolezze di un legi-


Il Macaron
DL SICUREZZA: di sicuro incostituzionale

L. Z.



slatore incapace di approntare politiche sociali e di strumenti di prevenzione e inclusione in grado di affrontare davvero i problemi. Proprio per questo, credo, Giovanni Fiandaca – uno dei più grandi Maestri del diritto penale del nostro tempo – ha invitato gli studiosi, con la sua straordinaria autorevolezza e saggezza, ad uscire dalle università e a difendere pubblicamente i valori di fondo della Costituzione e del diritto penale liberale, primi fra tutti l'idea di *extrema ratio* della pena e del carcere: valori che non hanno appartenenze o colore politico, e che sono patrimonio di tutti. E l'Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale, in un recente comunicato, ha dimostrato piena sintonia con questo appello culturale, promuovendo importanti momenti di riflessione su questi temi.

*Avvocato penalista

LA DANNOSA DITTATURA DEL VITTIMISMO

Il desiderio di giustizia si trasforma in un'inquietante sete di vendetta

Cristiano Cupelli*

Il dibattito sviluppatosi nelle ultime settimane, stimolato tanto dalla proposta di introdurre un'autonoma figura di reato di femminicidio quanto dall'approvazione del decreto-legge n. 48 del 2025, offre una formidabile occasione per interrogarsi se davvero il troppo (e male) punire rappresenti esclusivamente il frutto di spregiudicati calcoli elettorali e vada pertanto ricondotto alle sole responsabilità del decisore politico o se, sullo sfondo, si possano intravedere matrici ulteriori.

Da tempo viene denunciato il dilagare, apparentemente inarrestabile, di una coazione ad ampliare la sfera del penalmente rilevante attraverso la frenetica introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, mossa dall'obiettivo di inseguire continue emergenze e placare discutibili ansie securitarie. Il fenomeno, efficacemente ribattezzato “*bulimia punitiva*”, si traduce in una produzione normativa schizofrenica, ancorata non a effettivi bisogni di tutela ma alla ricerca spasmodica di rendite politico-elettorali: nuovi reati e aumenti di pena quali strumenti di acquisizione del consenso, diretti a massimizzare l'impatto simbolico del loro annuncio per sedare bisogni emotivi di sicurezza e offrire all'opinione pubblica – anche tramite una politica dell'informazione compiacente

– la rassicurante sensazione di tenere tutto sotto controllo. La severità dello strumento penale viene così percepita come la risposta più immediata e confortante a problemi complessi, a prescindere dall'effettiva idoneità a risolverli e dalle concrete ricadute di ordine sistematico: ingolfamento del catalogo dei reati, sovraccarico della macchina giudiziaria, drammatica moltiplicazione dei costi economici e umani per indagati destinati a sofferenze preventive inutili e sproporzionate. Al cospetto di questo scenario – e tutto ciò condiviso – occorre provare a fare un passo avanti, guardando al di là del comodo *refrain* delle colpe della politica e dello scadimento del modello rappresentativo. Sia chiaro: il panpenalismo è un fenomeno degenerativo serio e attuale delle società contemporanee, alimentato dalla combinazione tra l'istinto verso una pervasività del penale in ogni piega delle relazioni sociali, la pulsione emotiva e la fascinazione verso la creazione di nuovi reati; si tratta di fattori che possono prendere il sopravvento sulla preliminare considerazione dell'esistente e sulla serena disamina della realtà fattuale e legislativa, alimentando la proliferazione di fattispecie penali simboliche e ineffettive. Senonché, allontanandoci dalle contingenze e ricordando che i rappresentanti non sono altro che lo specchio dei rappresentati – e dunque le rispettive responsabilità non possono essere disgiunte –, non



si può fare a meno di inquadrare la questione in un più ampio contesto sociale, rilevando come questa moderna passione punitiva corrisponda a un sentimento profondamente radicato nella società di oggi, nella quale il desiderio di giustizia si trasforma in sete di vendetta e la ricerca della verità diviene una formula vuota e stereotipata dietro la quale si cela la ricerca di un capro espiatorio da consegnare quanto prima alla dittatura del vittimismo; un'imperante tirannia, quest'ultima, che, abbondantemente enfatizzata dalla proiezione mediatica, pervade la quotidianità in nome dell'ancestrale e deresponsabilizzante canone per cui se qualcosa non è andata per il verso giusto è sempre colpa di qualcun altro, che va (quanto prima) individuato e (penalmente) sanzionato. Se davvero si vuole provare ad arginare la deriva, aprendo alle ragioni psicosociali, occorre che studiosi e tecnici del diritto si confrontino sull'esatta dimensione del fenomeno, indagando a tutto tondo le complessive matrici di questa inflazione penalistica. Non basta la semplice presa d'atto che punire troppo non rende la società più sicura, né tantomeno più tranquilla, puntando il dito solo verso gli opportunismi della politica. Di certo, non va dimenticato il contributo del diritto giurisprudenziale, che alimenta una non indifferente variante di panpenalismo giudiziario ogniqualvolta, ravvisata l'esigenza di colmare asseriti vuoti di tutela, interviene in

supplenza, sul presupposto che il potere legislativo sia stato esercitato in maniera inadeguata o maldestra, lasciando impunite condotte ritenute invece meritevoli di sanzione e quindi bisognose di una “ripenalizzazione” per via interpretativa. La prospettiva, da cui muovere e su cui investire, è dunque più ampia. Certamente impone di diffondere i limiti dello strumento penale, di chiarire alla politica e ai cittadini, al di fuori della contrapposizione ideologica, i termini effettivi della capacità preventiva e orientativa delle fattispecie incriminatrici e di invocare uno sforzo in termini di capacità auto-limitativa del potere giudiziario, chiamato a privilegiare la corretta applicazione dei principi che governano l'imputazione penale alle seduzioni palinogenetiche. Ma per non risultare vano, l'impegno deve essere accompagnato da uno sforzo ulteriore: studiare, comprendere e superare il dogma vittimistico che dalle viscere del senso di fallimento individuale arriva ormai a condizionare le scelte politico-criminali e la stessa fisionomia del processo penale. Richiamare il potere legislativo e giudiziario a non assecondare l'ansia collettiva di individuare – sempre e comunque – un responsabile rappresenta solo il primo passo.

*Professore ordinario di diritto penale, Università di Roma Tor Vergata

LIBERTÀ VS SICUREZZA

LA PROTESTA E L'IMPEGNO DEI PENALISTI

Il "giro di vite" procura consenso facile
Mettere in competizione libertà e sicurezza è l'effetto più grave del provvedimento

Francesco Petrelli *

SEGUE DALLA PRIMA

Dietro l'ennesimo abuso della decretazione d'urgenza nella materia penale, restano così svelate le finalità strumentali, puramente "acceleratorie", dell'iniziativa del Governo. Ma la censura, oltre che il metodo, deve attingere anche il merito. L'Unione, infatti, già nel novembre dello scorso anno aveva indetto un'altra astensione e riunito a Roma per la prima volta l'Accademia dei costituzionalisti e dei sostanzialisti, proprio per denunciare la grave violazione da parte delle norme penali contenute nel "pacchetto sicurezza" dei principi costituzionali di ragionevolezza, offensività, determinatezza, eguaglianza e proporzionalità ed il totale tradimento dei valori fondamentali del diritto penale liberale. Violazioni e tradimenti che gli emendamenti al testo originale non hanno

in alcun modo sanato. Restano intatte, ed in parte anche aggravate, le irragionevolezza e gli spropositi di questa iniziativa legislativa, dimostrando come dietro l'impronta securitaria, autoritaria e illiberale di quella legge si nasconda l'incapacità di porre in campo un serio e reale "incremento della sicurezza" dei cittadini, diffondendo sussidiariamente nella collettività una qualche "percezione di sicurezza".

Il "giro di vite" procura sempre consenso e plauso unanime a favore di chi lo pratica e genera attorno a sé un'estesa aura di rassicurazione. Queste potenzialità, ben note alla politica, hanno garantito in ogni tempo il successo di simili espedienti. Occorre, tuttavia, rilevare come questo "pacchetto sicurezza" per la vasta eterogeneità degli interventi, tutti sapientemente collocati nell'immaginario del disordine sociale (accattonaggio, occupazione di immobili, rivolte in carcere e CPR, violenza a Pubblici Ufficiali, blocchi stradali, daspo urbani, imbrattamenti, madri e bambini in carcere ...), e per la sua generalizzata ca-

rica intimidativa, supera qualsiasi precedente in materia. Se da un lato, queste norme, con l'introduzione di nuovi reati e di nuove aggravanti comuni e speciali, con gli aumenti indiscriminati delle pene e la previsione di nuove ostatività nell'ordina-

possa vietare l'accesso di un cittadino alle infrastrutture adibite al trasporto; nella quale basta una semplice disobbedienza posta in essere pacificamente all'interno di un CPR ad integrare il reato di rivolta; nel caso di donne incinte o di madri di fi-



mento penitenziario, non potranno certamente produrre alcun concreto aumento della sicurezza, al tempo stesso espandono l'illusorio potere salvifico della formula "più carcere, più sicurezza", e portano alle sue estreme conseguenze l'inganno circa il potere risolutivo dello strumento penale.

Ma sarebbe ingenuo immaginare che simili interventi si risolvano semplicemente in una sorta di gioco virtuale ed in una sostanzialmente innocua truffa delle etichette. Si instaura, infatti, attraverso questo intervento legislativo, ideologicamente attrezzato, un diverso rapporto fra Stato e cittadino, fra autorità e libertà. Si indicano alla pubblica opinione non tanto singole condotte di reato, ma piuttosto categorie di rei: gli imbrattatori, gli occupanti, i manifestanti, i disobbedienti, le madri borseggiatrici, i detenuti in rivolta. Ovvero reati pensati per tipi di autore da additare al pubblico e da criminalizzare in quanto tali. Ne esce fuori una idea di società disciplinare nella quale è sufficiente una denuncia affinché un Questore

gli in tenera età, la "eccezionale rilevanza" che impedisce il differimento della pena riguarda il "pericolo di commissione di ulteriori delitti" e non la qualità e gravità degli stessi, con la conseguenza che un alto rischio di recidiva anche se di reati bagatellari conduce in carcere la donna incinta, circostanza che era esclusa dal fascistissimo codice Rocco del 1930. Per non dire della tutela iperbolica ed ipertrofica dei tutori dell'ordine. Sembra una vetrina di quel "museo degli orrori" delle politiche criminali della contemporaneità, di cui parla Emilio Dolcini. Ma ciò che appare più grave è che con questo intervento si mettono tragicamente in competizione i principi di libertà con quelli di sicurezza, come se si trattasse di un super-valore al quale poter sacrificare ogni altro principio, dimenticando, invece, che senza libertà non vi può essere vera sicurezza.

*Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane

L'ILLUSIONE TAUMATURGICA DEL DIRITTO PENALE

Filippo Bellagamba*

Era francamente impensabile che questo Governo non avesse in animo di licenziare un proprio "pacchetto sicurezza", quando è all'incirca da più di quindici anni che l'ordinamento penale italiano viene sistematicamente afflitto da una siffatta tipologia di provvedimenti a prevalente funzione simbolico-comunicativa, con i quali si tende a rassicurare il corpo elettorale che lo Stato c'è e che vigila affinché la collettività venga preservata dalle forme più diffuse di devianza criminale. E, nonostante si continui, da più parti (in primis l'Avvocatura associata e l'Accademia) e senza sosta, a rimarcare come già da molto tempo si abbia a che fare con un sistema pleutorico e sovradimensionato e come sia mistificatorio pretendere che il benessere e la sicurezza sociali vengano assicurati dall'innesto di nuovi reati e/o dall'inasprimento delle sanzioni, ogni sorta di appello, anche il più accorato, rimane inascoltato ed il trend della penalizzazione prosegue imperturbabile, senza mostrare, almeno per il momento, segnali di possibili, future, flessioni.

Confidando ancora una volta nei fantomatici poteri taumaturgici del diritto penale, oramai assunto a surrogato di politiche sociali vacanti o del tutto inefficaci, si è proceduto rimpinguando il già stipato catalogo dei reati e delle circostanze aggravanti nell'intento di garantire, da un lato, un più efficace dispiegamento dei servizi prestati dalle forze dell'ordine, e di reprimere, dall'altro, forme di dissenso, pure non violente, e contegni propri di chi, già ai margini della società, dovrebbe essere prima "recuperato" che inflessibilmente sanzionato. In particolare, l'obiettivo di riservare una tutela rinforzata agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza è stato perseguito, oltre che con la modifica dell'art. 583 *quater* c.p., attraverso l'introduzione di tre nuove aggravanti speciali: le prime due, ad effetto speciale (con pena aumentata fino alla metà), per i reati di violenza o minaccia (art. 336 c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.); la terza, ad effetto comune, che ha trovato posto tra la già nutrita gamma di circostanze disciplinate dall'art. 339 c.p. - come tali applicabili ai delitti di cui agli



artt. 336, 337 e 338 c.p. - e con la quale si è inteso punire più severamente chi faccia uso di violenza o minaccia «per impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici». Per quanto sottratto, rispetto a quanto stabilito nel disegno di legge c. 1660, al divieto di bilanciamento - che lo avrebbe con ogni probabilità esposto a censure di illegittimità costituzionale al pari di quanto avvenuto per altre aggravanti c.d. "blindate" (da ultimo Corte cost. n. 197/2023) - è comunque presumibile che l'aggravio di pena disposto dai commi 4 e 2 degli artt. 336 e 337 c.p. trovi diffusa applicazione, stante la frequenza con la quale gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza figurano tra i soggetti passivi dei delitti di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale. Essendo, poi, non di rado associate ad epi-

sodi di violenza, minaccia o di resistenza, le lesioni personali, si è colta l'occasione per un ulteriore giro di vite a protezione dei tutori dell'ordine e della sicurezza inserendo anche costoro - ove ne siano stati fatti oggetto «nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni» - tra i pubblici ufficiali presi in considerazione dall'art. 583 *quater* c.p. e sottoponendo ad un regime sanzionatorio più rigoroso, oltre alle gravi e alle gravissime, anche le lesioni lievi o lievissime. Senza, tuttavia, avvedersi della preesistente vigenza della circostanza di cui all'art. 576, n. 5-bis c.p., che, in quanto richiamata nel corpo dell'art. 585 c.p. («se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576»), già prevede una pena più alta nel caso in cui lesioni lievissime, lievi, gravi o gravissime attingano «un ufficiale o agente di polizia giudiziaria ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'a-

dempimento delle funzioni o del servizio». Non trattandosi di una mera duplicazione normativa ma di disposizioni tra loro inconciliabili per il divergente trattamento sanzionatorio da queste riservato ad un fatto sostanzialmente identico, non ci si può che unire alla voce di chi, in dottrina, ne ha auspicato quantomeno un "rattoppo" in sede di conversione del decreto legge. Con una sorta di minimo ravvedimento, che consentirebbe sì al legislatore di reclamare l'assoluzione dal più lieve addebito di "miopia sistemica" ma non anche di andare esente da pena - con l'aggravante della recidiva reiterata - per essersi avvalso dello *ius terribile* per governare problemi manifestamente inconsistenti rispetto a quelli che realmente opprimono la giustizia penale.

*Professore associato di diritto penale

L'APPELLO

Anche la Chiesa si schieri contro questo sconcio

Bisogna prendere posizione: la tiepidezza non è più ammessa


Vincenzo Russo*

SEGUE DALLA PRIMA

Il decreto da poco entrato in vigore sancisce lo svilimento della persona umana e lo fa in tutte quelle situazioni in cui essa è già fortemente depredata dei suoi diritti. Per la mia esperienza di vita ben conosco la realtà del carcere, avendola frequentata per decenni nella città di Firenze. Qui sono reclusi persone che hanno già attraversato situazioni di privazione e abbandono. Per loro non c'è vita fra quelle mura né percorsi rieducativi; solo afflizione, abbandono e trattamento degradante che acuiscono e rendono insostenibile la già difficile privazione della libertà.

Non c'è umanità, ma ingiustificato accanimento; non c'è Costituzione, ma illegalità; non c'è speranza, ma disperazione. Ricordiamo le parole della Dichiarazione *Dignitas Infinita* del Dicastero della Dottrina della Fede del 2 aprile 2024: "Una dignità infinita, inalienabilmente fondata nel suo stesso essere, spetta a ciascuna persona umana, al di là di ogni circostanza e in qualunque stato o situazione si trovi. Questo principio, che è pienamente riconoscibile anche dalla sola ragione, si pone a fondamento del primato della persona umana e della tutela dei suoi diritti". Oggi il decreto sicurezza ostacola ulteriormente il rispetto di questa dignità perché priva i detenuti di ogni possibilità di protesta e resistenza, anche pacifica, vietando e punendo severamente ogni forma di disobbedienza ad un ordine ricevuto, senza che si specifichi di quale natura.

La Chiesa non può rimanere in silenzio mentre si producono norme che disumanizzano la società, che offendono la dignità della persona e ne mortificano la sacra identità. Come prete, non mi riconosco in questo silenzio, che se non è assenso è quantomeno deprecabile indifferenza. Altre indifferenze abitano fuori da quelle mura. In questi giorni, ad esempio, si sta riscontrando nel Paese una sorta di legittimazione dell'uso della violenza, fisica e verbale, verso chiunque metta in atto parole ed azioni per rendere presente il disagio dei lavoratori. Il diritto allo sciopero sembra già quasi una mal tollerata realtà



e ora, con il nuovo decreto, si puniscono severamente manifestazioni di protesta e *sit in* dei lavoratori, sia direttamente che indirettamente, perseguendo ogni forma di occupazione di suolo pubblico. Vietato manifestare e gridare allo scandalo contro selvagge delocalizzazioni, contro licenziamenti di massa, contro l'impoverimento di famiglie e territori!

Di fronte a tutto questo, è necessaria una vera e complessiva mobilitazione di tutta la comunità cristiana.

I Vescovi devono guidare e sostenere le loro comunità nella difesa di quelle libertà che, prima ancora che attenerne alla Costituzione e all'ordinamento democratico del Paese, appartengono alla persona umana e sono il riflesso del suo essere immagine di Dio, creatura da Lui amata e redenta. Contro questo decreto, che tenta di sottrarre alla persona la sua giusta e inalienabile aspirazione alla vita piena e libera, come cristiani, come Chiesa, occorre essere presenti con coraggio, prendere posizione, scegliere da che parte stare. Non accada quanto ammonito dal

Signore alla Chiesa di Laodicea nel messaggio rivelato all'Apostolo Giovanni: "Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca" (Ap 3,15-16). La tiepidezza non è più ammessa.

Già Cappellano Casa Circondariale
Sollicciano - Firenze

Tagliarsi per farsi ascoltare, punirli per farli tacere

Elton Kalica*

Negli ultimi mesi il Decreto Legge Sicurezza non solo ha suscitato critiche e preoccupazioni dal punto di vista sociale, ma ha anche mobilitato ampie fasce della società, convergendo su un fronte unitario di critica e resistenza. Un punto particolarmente preoccupante è costituito dalle disposizioni che mirano a criminalizzare le forme di dissenso all'interno delle carceri e dei centri di permanenza per i migranti, realtà già segnate da tensioni, conflitti e profonde disuguaglianze. Si tratta di luoghi che alimentano rabbia e reazioni, ambienti che in passato mi hanno visto per anni direttamente coinvolto come detenuto e che oggi continuo a frequentare in veste di ricercatore e volontario.

È opportuno osservare, tuttavia, che l'intervento normativo in questione sembra suscitare sentimenti contrastanti tra coloro che vivono reclusi. Da un lato non ha suscitato grande allarme. Questo perché il carcere è strutturato per neutralizzare la capacità di critica e di resistenza. Laddove esistono margini di negoziazione tra detenuti e agenti, essi si configurano per lo più come dinamiche informali incentrate su piccoli favori o concessioni, funzionali alla preservazione dell'ordine interno.

Le azioni collettive rappresentano episodi sporadici, per lo più scaturiti da situazioni eccezionali. Di conseguenza, l'introduzione di nuove fattispecie di reato di rivolta all'interno delle carceri e nei CPR è stata accolta con rassegnazione. Simile disincanto si registra anche rispetto alla nuova incriminazione di resistenza passiva: la mera disobbedienza agli ordini degli agenti è una prospettiva remota per buona parte dei detenuti, considerando che il rifiuto di obbedire comporta, in primo luogo, l'intervento di una squadra autorizzata all'uso della forza, seguito dall'irrogazione di una sanzione disciplinare consistente nell'isolamento e nella perdita di 45 giorni di libertà anticipata. Contemporaneamente, la direzione può procedere con una denuncia per interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), reato punito con la reclusione fino a un anno, oppure, se vi è opposizione attiva all'intervento degli agenti, con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), sanzionata con pene comprese tra sei mesi e cinque anni di reclusione.

La presenza di tali dispositivi repressivi spiega l'accoglienza cinica con cui è stato recepito il nuovo reato di rivolta, anche in forma passiva: tra i detenuti si sente spesso dire "ma c'era anche prima, cambia solo il titolo del reato". Tuttavia, esiste un timore più sottile ma concreto: che queste nuove norme colpiscano in

particolare i detenuti più poveri e vulnerabili. Gli istituti di pena operano in regime di cronica scarsità di spazi, risorse, attività e personale. Questa situazione costringe i detenuti a un'interazione costante con il personale di custodia per l'ottenimento di beni e servizi essenziali: per esempio, l'accesso ai generi di pulizia è mediato dall'ufficio magazzino gestito da agenti. Analogamente, la corrispondenza, le telefonate, i colloqui con i familiari e persino l'accesso alle cure sanitarie sono filtrati dalla mediazione degli agenti penitenziari. La possibilità di instaurare una relazione di comunicazione efficace con il personale risulta dunque un elemento strategico. Chi dispone di risorse culturali ed economiche è più autonomo; al contrario, chi non è in grado di comprendere la lingua o usare abilmente i meccanismi burocratici risulta maggiormente vulnerabile a risposte negative, spesso percepite come arbitrarie o ingiustificate. Entrato in carcere all'età di vent'anni, nonché straniero, ricordo ancora la sofferenza che derivava dall'incapacità comunicativa, dalla povertà e dall'assenza di sostegno esterno. Di fronte alla quotidiana gestione burocratica improntata a negligenze, rigidità e omissioni, per molti detenuti farsi del male si rivelava l'unico modo per costringere l'istituzione ad ascoltare un bisogno. Tagliarsi infatti attiva protocolli di primo soccorso e procedimenti

disciplinari che diventano occasioni d'incontro con la direzione, offrendo così alla persona detenuta l'opportunità di esprimere le proprie motivazioni, nella speranza di ottenere almeno parziali risposte alle proprie esigenze. È in tale contesto che molti detenuti avvertono nel nuovo Decreto Legge la volontà di criminalizzare specialmente questa forma di dissenso. Si vuole sostanzialmente punire penalmente coloro che, privi di risorse economiche, protestano per l'impossibilità di effettuare una telefonata, di inviare una lettera, di acquistare beni di prima necessità. Più che il dissenso si punisce il tentativo di sopravvivenza; più che il reato di rivolta si punisce l'umanità. Una criminalizzazione che colpisce gli ultimi tra gli ultimi, coloro che spesso ignorano persino l'esistenza della norma in questione, che sembra pensata come mezzo per gestire il disagio sociale e le marginalità anche all'interno delle carceri, agendo su persone già colpite severamente dalle stesse politiche penali. Il carcere, ancora una volta, si rivela una utile lente di ingrandimento attraverso cui osservare l'estendersi dello "Stato penale" contemporaneo, che anziché fare giustizia sembra moltiplicare sofferenze, disuguaglianze e discriminazioni.

*Sociologo, redattore di *Ristretti Orizzonti*

Disegno di legge e decreto legge: i due testi a confronto

Laura Finiti*

LE MODIFICHE: LA SCHEDA

PREVISIONE NORMATIVA	DDL SICUREZZA 2024	DECRETO SICUREZZA 2025 (APPROVATO)
Differimento obbligatorio della pena per detenute madri o incinte	Eliminava il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per donne incinte e madri di prole di età inferiore ad un anno, rendendolo solo facoltativo.	Il rinvio dell'esecuzione della pena resta facoltativo, rimanendo escluso laddove ne derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti da parte della detenuta.
Il divieto sulla cannabis light	Introdotta il divieto totale su commercio e distribuzione delle infiorescenze di canapa, comprese quelle semilavorate o essiccate	Consentita la produzione agricola dei semi della pianta di canapa, mantenendo i divieti relativi alle infiorescenze.
Divieto per migranti irregolari di acquistare SIM	Prevedeva il divieto per i migranti irregolari di acquistare SIM, obbligando i negozi a richiedere la copia del permesso di soggiorno	È stato eliminato il divieto ampliando la tipologia di documenti che il titolare dell'esercizio o dell'attività può acquisire all'atto della vendita delle SIM.
Collaborazione obbligatoria con i servizi segreti	Prevedeva l'obbligo per amministrazioni pubbliche, università ed enti a fornire dati ai servizi segreti	Tale obbligo non è più previsto.

*Avvocato penalista